

COMUNE DI SEGGIANO
Provincia di Grosseto

STATUTO del COMUNE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 29.11.2001 E
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.49 DEL 28.09.2020.

TITOLO I

-PRINCIPI GENERALI-

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. Il Comune di Seggiano è un Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione e dalla Legge generale.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 2 - TERRITORIO- SEDE COMUNALE- GONFALONE (art. così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2020)

1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita dalle seguenti borgate storicamente riconosciute dalla Comunità:
SEGGIANO, PEScina, MUGNAINI, CASE MARCHI, CASE BENOCCI, TREFONTI, ALTORI, CAPANNE, POGGIOLO, PIAGGE, POGGIO A LECCIO, POGGIOFERRO.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 49,53 ed è confinante con i Comuni di Castel del Piano, Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia.
3. Il palazzo civico, sede degli organi comunali è ubicato nel centro abitato di Seggiano che è il Capoluogo ove di norma si riuniscono gli organi istituzionali ed hanno sede gli Uffici.
Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.
4. La modifica della denominazione delle borgate o della sede comunale e gli accorpamenti parziali o totali del territorio comunale ad altro Comune deve essere disposto dal Consiglio Comunale, previo referendum popolare e con voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.
5. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
Stemma: di rosso, al leccio sradicato al naturale, posto sulla campagna di verde.
Gonfalone: drappo di colore rosso, ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma Comunale, con l'iscrizione centrata in oro " COMUNE di SEGGIANO".
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "SEGGIANO".
7. L'Amministrazione Comunale può utilizzare il gonfalone in occasione di proprie manifestazioni pubbliche. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre, nell'ambito del pubblico interesse, che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune deve essere autorizzato dalla Giunta e rispondere ad un pubblico interesse.

8. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 3 - FINALITA'-

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per:
 - a. Esercitare funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione con proprie leggi secondo il principio di sussidiarietà.
 - b. Organizzare e sviluppare la propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione Toscana e del presente Statuto.
 - c. Rappresentare l'intera popolazione del suo territorio nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
 - d. Promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità di Seggiano, nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Curare unitariamente i relativi interessi dell'intera popolazione, nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali in un contesto di partecipazione alla vita democratica favorendo in tal senso anche l'inserimento degli stranieri dell'Unione Europea e degli extracomunitari regolarmente soggiornanti.
 - e. Dettare indirizzi e criteri per favorire l'organizzazione razionale delle attività commerciali e favorire l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
 - f. Tutelare e promuovere lo sviluppo qualitativo dell'artigianato, dell'agricoltura, con particolare riferimento all'olio come prodotto d'eccellenza del suo territorio, dell'industria, esercitati singolarmente o in forma associata.
 - g. Sviluppare le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
 - h. Perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
 - i. Promuovere e garantire la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
 - l. Attivare, nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali, regionali e in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri Enti Pubblici, tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.
 - m. Coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpare la gestione dei servizi di bacino ultra comunale.
2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a. Superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, in quello della Comunità Montana e nella Comunità nazionale.

- b. Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo economico e di cooperazione.
- c. Collaborazione alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento alle categorie degli anziani, dei minori e dei disabili.
- d. Conservazione e difesa delle risorse naturali e ambientali.
- e. Tutela del patrimonio storico - artistico e archeologico presente nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
- f. Promozione dello sviluppo del patrimonio culturale anche nelle espressioni di costume e di tradizioni locali.
- g. Ricerca di condizioni propizie, adatte e opportune per lo sport dilettantistico e per il tempo libero della popolazione e per le attività di socializzazione.
- h. Incoraggiamento del turismo, soprattutto di quello sociale e giovanile.
- i. Sostegno per iniziative che valorizzino nell'agricoltura i prodotti locali tipici o di particolare interesse.

ART. 4 - PARI OPPORTUNITA'.

1. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere azioni positive per le pari opportunità di ambo i sessi promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale e a determinare, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro.

Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10.4.1991 n. 125 e la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli altri organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti. L'eventuale impossibilità dell'osservanza del rispetto di quanto sopra dovrà essere documentata con l'acquisizione agli atti di dichiarazioni di indisponibilità di almeno due rappresentanti del sesso mancante.

ART. 5 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE – ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA .

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune coordina la propria attività agli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Toscana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali del suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce con deliberazioni relative, forme di collaborazione con altri enti locali ed in via prioritaria con la Comunità Montana di cui fa parte, allo scopo di coordinare, organizzare unitariamente agli stessi enti, i vari servizi.
5. Il Comune promuove la collaborazione ed il coordinamento per l'esercizio associato di funzioni e attività di comune interesse, al fine di realizzare iniziative e programmi speciali, opere pubbliche, gestire servizi. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali. Le convenzioni possono essere proposte dalla Giunta e sono approvate dal Consiglio.
6. Il Consiglio Comunale ha facoltà di promuovere ed approvare, in coerenza con lo Statuto, la costituzione o partecipazione a consorzi tra enti, al fine di realizzare opere di notevole rilevanza economica, o di gestire settori e servizi di interesse della comunità.
7. In attuazione dei principi di collaborazione e cooperazione di cui ai precedenti commi e dei principi del TUEL art. 32 il Consiglio Comunale può stabilire di partecipare alla realizzazione di unione di Comuni al fine di migliorare le strutture pubbliche e di migliorare ed ottimizzare i servizi erogati.
8. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.
9. Il Comune , per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente, secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari. Favorisce la sovracomunalità come riferimento per la programmazione e pianificazione, nell'ambito delle direttive regionali e provinciali, nel rispetto e per la valorizzazione delle specificità locali.
Il Consiglio Comunale approva od adegua la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione. Essa contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente, a carattere generale con riferimento a tutte le funzioni svolte dall'Ente, sia finali, sia strumentali e di supporto, sia di coordinamento e deve essere annualmente adeguata .
I piani ed i programmi , anche di settore e di durata temporale diversa, devono essere annualmente adeguati alla previsione della relazione previsionale e programmatica.
10. Il Comune si impegna a diffondere una cultura di pace, e di integrazione razziale in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali per la tutela dei diritti umani.
11. Il Consiglio Comunale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ai soggetti che esercitano le funzioni dirigenziali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli atti di indirizzo politico. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure.

La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione dell'Ente e della sua dirigenza.

Apposite norme dello statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

ART. 7 - RIPARTO COMPETENZE -

1. L'attribuzione delle competenze agli organi istituzionali dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, sono disciplinate, nel rispetto della legge 267/2000 e delle riserve di legge dalla stessa previste, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.
2. Quando la qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione non sia facilmente individuabile, è sottoposta a verifica da parte del Consiglio Comunale.

ART. 8 - ORGANI -

1. Sono organi di governo del Comune che esercitano le loro competenze nell'ambito delle normative vigenti il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi istituzionali suddetti le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto che ne regolano, altresì, le attribuzioni ed i rapporti.
3. Sono organi gestionali del Comune i componenti della struttura burocratica dell'Ente incaricati delle funzioni dirigenziali secondo le norme di organizzazione dell'Ente stesso.

ART. 9 - CONSIGLIO COMUNALE-

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, e compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune anche mediante approvazioni di direttive generali e programmi per progetti ed esercita il controllo sulla loro applicazione.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale, secondo le norme del regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto.
3. Con regolamento comunale verranno stabilite le modalità per fornire al consiglio comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
4. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio stesso.

5. L'Elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

ART. 10 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI -

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità preventiva e successiva, di trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale.
4. Gli atti fondamentali ,devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

ART. 11 - PRIMA ADUNANZA -

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro 10 gg dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da recapitarsi almeno 5 giorni prima della seduta che dovrà tenersi nei 10 giorni successivi alla convocazione.
2. La prima adunanza del Consiglio è riservata alla convalida degli eletti, alla comunicazione da parte del Sindaco della nomina del Vice-Sindaco e degli Assessori e alla discussione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.
3. Linee programmatiche di mandato.
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
4. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
6. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento deve essere sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 12 - SESSIONI E CONVOCAZIONI -

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre.
In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
2. Il Consiglio può essere convocato in via ordinaria e straordinaria:
 - a. per iniziativa del Sindaco
 - b. su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
3. Nei casi in cui alla precedente lettera (b), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dall'acquisizione agli atti della richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purchè di competenza consiliare.
4. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Gli avvisi scritti di convocazione ordinaria con l'elenco degli oggetti da trattarsi devono essere consegnati a domicilio almeno cinque giorni prima e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
6. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore, tuttavia su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente e gli atti relativi, essere in visione nell'albo pretorio.
7. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi non prima di 48 ore.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui stata convocata la seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie.
11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

ART. 13 - DELIBERAZIONI - (art. così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2020)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 (cinque) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Per la validità della seduta di seconda convocazione è richiesto l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare in seconda convocazione su materie non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a. i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi:
 - b. coloro che escono dalla sala prima della votazione:
 - c. gli Assessori che non fanno parte del Consiglio Comunale.

ART. 14 - LE COMMISSIONI -

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di inchiesta, di studio.
2. A maggioranza assoluta dei propri membri può altresì istituire commissioni di indagine incaricata di effettuare accertamenti su fatti, atti, comportamenti degli organi di governo, dei responsabili dei servizi e dei rappresentanti del Comune in altri organismi.
3. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le modalità di voto.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, organismi associativi funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici, salvo i casi in cui l'oggetto della discussione possa ledere il diritto alla riservatezza di società o persone.
7. Le commissioni straordinarie o speciali si sciolgono automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva.
8. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI -

1. Il compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee o speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o straordinario individuate dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento del Consiglio dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a. La nomina del presidente delle commissioni . Tale nomina può essere riservata al Consiglio.
 - b. Le procedure per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune.
 - c. Forme per l'estensione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
 - d. Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART.16 - I CONSIGLIERI -

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri, sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni politiche espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

ART.17 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI -

1. Le modalità e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui la emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata di pareri tecnici motivati, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari.
3. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.
4. I membri del Consiglio hanno il diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione comunale, senza limitazione alcuna e sotto la loro responsabilità.
5. Su atti e questioni che possono ledere la riservatezza delle persone, i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.
6. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione e delle relative risposte sono disciplinate nel regolamento.
7. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere, su richiesta, deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi e i beni posseduti.
8. Ciascun Consigliere può eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso cui verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART.18 - DECADENZA -

1. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:
 - a. per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità previste dalla legge.
 - b. per il mancato intervento, senza giustificati motivi a tre sedute consecutive.
2. La decadenza è pronunciata con delibera del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 19 - I GRUPPI CONSILIARI -

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i

gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Non esiste un numero minimo per la formazione dei gruppi. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 20 - LA GIUNTA COMUNALE -

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, organo ausiliario del Sindaco, esercita le funzioni conferite dalle Leggi, dai regolamenti statali e comunali e dal presente Statuto.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, ferme restando le attribuzioni dei singoli Assessori, e della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi, delle finalità e degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.

ART.21- NOMINE -

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, l'adottante e l'adottato i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. La stessa disciplina delle incompatibilità si applica ai rapporti intercorrenti fra gli assessori.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2 non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

ART. 22 - COMPOSIZIONE -

1. La Giunta Comunale composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori tra cui il vice sindaco.
2. Possono essere designati a far parte della Giunta anche cittadini di ambo i sessi, non eletti alla carica di consigliere, purché non candidati alle ultime elezioni ed in possesso dei requisiti di leggibilità e compatibilità e determinati in base a motivazioni di professionalità, prestigio ed esperienza amministrativa dichiarate nel documento di presentazione.

3. Il numero di Assessori di cui al comma precedente non può comunque essere superiore a uno.
4. Per gli Assessori extra consiliari vale che possano partecipare ai consigli, con facoltà di prendere la parola e presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, ma senza diritto di voto, mentre hanno diritto di voto nelle giunte.

ART. 23 - DURATA IN CARICA -

1. Il Sindaco e la Giunta durano in carica 5 (cinque) anni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espresse per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. Il voto contrario del Consiglio sulle proposte della Giunta non comportano automaticamente le dimissioni della stessa.

ART. 24 - RIMOZIONE, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEGLI ASSESSORI. SOSTITUZIONE -

1. Oltre ai casi di rimozione e sospensione disciplinati dall'art. 142 del TUEL L. 267/2000, singoli assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
2. L'Assessore che non partecipi, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Giunta, decade dalla carica. La decadenza è comunicata dal Sindaco all'interessato e pronunciata dal Sindaco.
3. Alla sostituzione di Assessori dimissionari, decaduti, revocati o cessati d'ufficio per altre cause, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

ART. 25 - FUNZIONI DI COORDINAMENTO DI SETTORE -

1. Il Sindaco potrà incaricare anche temporaneamente i componenti della Giunta di svolgere funzioni di controllo e coordinamento per determinati settori di attività fermo restando l'atto di firma di competenza del Sindaco.

ART. 26 - FUNZIONAMENTO -

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o lo ritenga opportuno.

2. Il Sindaco fissa l'ordine del giorno su argomenti di proposta propria o degli Assessori.
3. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.
4. La Giunta ha potere deliberativo valido quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera con voto palese a maggioranza semplice dei presenti alle riunioni.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diverso parere della Giunta stessa e possono essere eventualmente aperte senza diritto di voto, ad esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede, a riferire su particolari problemi.
6. Il Segretario Comunale redige verbali delle deliberazioni adottate.
7. La Giunta può partecipare a sedute collegiali con giunte di altri comuni nei casi previsti dal Regolamento.

ART. 27 - COMPETENZE E FUNZIONI -

1. Competono alla Giunta tutte le funzioni e gli atti che la legge (Artt. 48 e 107 commi 1 e 2 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000) e lo Statuto non riservano al Consiglio o al Sindaco o al Segretario o al Direttore Generale, se nominato, o ai responsabili dei servizi.
2. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune che attua gli indirizzi programmatici così come deliberati dal Consiglio comunale. In particolare:
 - a. Propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
 - b. Assume iniziative di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio, per tutti i temi di interesse della comunità.
 - c. Approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, secondo le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
 - d. Approva il piano economico di gestione, i programmi e gli indirizzi da sottoporre al Consiglio e approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo.
 - e. Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.
 - f. Dispone sull'accettazione di lasciti e donazioni.
 - g. Esercita le funzioni espressamente delegate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province.
 - h. Predisporre la relazione annuale della propria attività da presentare al Consiglio.
 - i. Individua gli orari di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali e sentito il parere del Segretario e dei responsabili di settore.
 - l. Fissa in base a Regolamento e agli accordi decentrati i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale.
 - m. Determina le modalità di controllo gestionale e i modelli di rilevazione dei dati, al fine di realizzare la trasparenza e l'ottimizzazione economica dell'Ente.
 - n. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.
 - o. La Giunta può adottare in via di urgenza le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

- p. stabilisce le aliquote dei vari tributi la cui istituzione e ordinamento rimane di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.
- q. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone.
- r. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
- s. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
- t. approva gli accordi di contrattazione decentrata.
- u. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente.

ART. 28 - SINDACO -

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni sia come capo dell'Amministrazione Comunale sia come Ufficiale di Governo. Il Sindaco inizia ad esercitare ambo le funzioni dal momento della proclamazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.
5. Il Sindaco non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. Si deve inoltre astenersi dall'esercitare attività professionale, nell'ambito del territorio comunale, in materia di edilizia, sia pubblica che privata.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE -

1. Il Sindaco:
 - a. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, previa autorizzazione della Giunta.
 - b. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
 - c. Impartisce direttive generali al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
 - d. Coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori.
 - e. Coordina con la Giunta o gli Assessori interessati i comunicati che interessano l'Ente.
 - f. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

A tal fine tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

- g. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
- h. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- i. Determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e servizi comunali.
- l. Coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche.
- m. Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal Regolamento al Segretario Comunale.
- n. Sovrintende il corpo di Polizia Municipale.
- o. Ha facoltà di delegare agli Assessori, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito.
- p. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, dopo aver sentito il Consiglio Comunale. Ove l'accordo comporti variazioni agli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
- q. Fa pervenire all'Ufficio di Segreteria l'atto di dimissioni perchè il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta.
- r. Rappresenta il Comune in giudizio salva la possibilità di delega ad altri soggetti.
- s. Adotta ordinanze ordinarie.
- t. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento motivato i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna. La definizione di incarichi di collaborazione esterna sono adottati nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio.
- u. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo.
- v. conferisce e revoca al segretario comunale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

- 1. Il Sindaco:
 - a. Sovrintende alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
 - b. Sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
 - c. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
 - d. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge assegna alla competenza del Comune.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA -

1. Il Sindaco:
 - a. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
 - b. Promuove direttamente o tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
 - c. Controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore o un consigliere delegato.
 - d. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
 - e. può predisporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
 - f. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 32 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE -

1. Il Sindaco:
 - a. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, avvalendosi eventualmente anche dei suggerimenti dei capigruppo, e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento quando la richiesta è fatta da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione.
 - b. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalle leggi.
 - c. Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da Lui presieduta.
 - d. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vice- sindaco.
 - e. Può conferire ai singoli Assessori e/o Consiglieri incarichi e deleghe di settori organici di materie o servizi integralmente considerati. In tutti i casi il Sindaco deve indicare nel relativo atto di incarico o delega, gli ambiti di azione, i limiti e le direttive generali per l'espletamento dell'incarico.
La delega è atto personale del Sindaco ed è revocabile in qualsiasi momento. Delle deleghe e degli incarichi rilasciati deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.
 - f. Delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario Comunale.
 - g. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Presidenza della seduta consiliare è assunta dal Vice-Sindaco, se di estrazione consiliare, e se anche questi assente o impedito o non di estrazione consiliare, dall'altro assessore.

ART . 33 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO -

1. Le dimissioni del Sindaco producono la decadenza dell'intera Giunta. Lo stesso effetto produce l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza ed il decesso del Sindaco.

2. La decadenza della Giunta comporta il contestuale avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili, trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio determina, nei casi previsti dalla Legge, automaticamente, e senza eccezione, in ogni caso la decadenza del Sindaco e la decadenza della Giunta.

ART 34 - IL VICESINDACO -

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che con tale funzione viene nominato dal Sindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 59 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco (e per i casi di assoluta inderogabile esigenza) le funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età.
4. Il Vicesindaco svolge le funzioni di Sindaco, fino alle elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale contemplato all'art. 53 TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

- IL SEGRETARIO COMUNALE -

ART.35 - SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE.

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo dell'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, scelta che deve ricadere su una figura professionale con specifiche competenze.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale svolge i compiti stabiliti dalla legge, collaborando e assistendo, con funzioni di consulenza giuridico amministrativa, gli organi politici e burocratici dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

5. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
6. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
7. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con provvedimento di conferimento dell'incarico.
8. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 36 - VICE SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice- segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

ART. 37 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE -

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro inerente all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta a quelle esterne.
2. Esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri, e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità.

ART. 38 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA -

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura anche la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
3. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, le avvenute pubblicazioni all'albo e la esecutività di provvedimenti ed atti.

CAPO II

UFFICI

ART. 39 - ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE -

1. L'Amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 40 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il direttore, ove nominato, gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. La struttura organizzativa del Comune è articolata in settori.
Il settore è l'unità organizzativa preposta alla gestione di un insieme di attività integrate.

Il settore è il punto di riferimento per la direzione degli obiettivi del personale, la programmazione della gestione, il controllo direzionale sul grado di conseguimento degli obiettivi.

L'assetto organizzativo può prevedere anche unità organizzative interne ai settori, che individuano nuclei di attività più semplici da affidare al personale interno ai settori.

L'assetto si completa con eventuali uffici per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, posti alle dirette dipendenze del Sindaco che possono avere anche responsabilità di settore e gestionale.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 41 - RESPONSABILI DEI SERVIZI –

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

Le competenze dei responsabili dei servizi sono quelle previste dalla legge.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi, sentito il Sindaco, possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

ART. 42 - INCARICHI DIRIGENZIALI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - COLLABORAZIONI ESTERNE.

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità degli uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

ART.43 - PRINCIPI E CRITERI -

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì, autonomia, potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
3. La finanza del Comune è costituita da.
 - a. Imposte proprie.
 - b. Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali.
 - c. Tasse e diritti per servizi pubblici.
 - d. Trasferimenti statali o regionali.
 - e. Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale.
 - f. Risorse per investimenti.
 - g. Altre entrate.
4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri servizi pubblici indispensabili.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare imposte, tasse e tariffe.

ART. 44 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA -

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'unità dell'annualità, dell'universalità dell'integrità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonchè dal bilancio pluriennale è elaborato in termini di sola competenza ed ha durata pari a quello regionale. Il bilancio e i suoi allegati previsti dall'art. 172 TUEL o da altre norme di legge, debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi,

servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria o da suo delegato.

4. Allegati obbligatori al bilancio saranno quelli previsti dalla legge.
5. Il bilancio viene discusso preventivamente in commissione consiliare; nessun emendamento che comporti nuove spese per l'Ente o riduzione delle entrate può essere discusso in Consiglio se non preventivamente vagliato in sede di commissione consiliare.
6. La Giunta approva, con formale atto deliberativo, entro un congruo termine, stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente, prima della seduta fissata per la discussione del bilancio, il progetto di bilancio annuale ed i suoi allegati, dandone immediata notifica ai capigruppo consiliari..

ART. 45 – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI.

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
2. Per quanto compatibili, i principi indicati nel comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

ART. 46 - RISULTATI DI GESTIONE -

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti dal rendiconto della gestione che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
2. Il Rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Al Rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. (art. 151 e 231 TUEL) nonché la relazione del revisore dei conti.

ART.47 - REVISIONE DEL CONTO -

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Revisore, scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2) dell'art. 234 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Revisore è organo ausiliario, tecnico - consultivo del Consiglio Comunale.
3. E' nominato dal Consiglio, con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo. I candidati che aspirano alla nomina devono presentare apposita domanda presso la Segreteria Comunale.

Le domande, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico.

4. Il Revisore dei conti dura in carica un triennio è rieleggibile per una sola volta e non revocabile, salvo inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
5. Si applicano ai revisori le disposizioni di cui all'art. 236 TUEL in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.
6. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
7. Il Revisore che ha perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale decade dalla carica.
8. La revoca dall'ufficio deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni.
Il nuovo nominativo resta in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto l'incarico al Revisore revocato o cessato.

ART. 48 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI -

Il Revisore è:

1. Deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico finanziaria; esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.
3. Il Revisore è chiamato ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
5. Egli è tenuto a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Egli presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che tali organi lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
8. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.
9. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti del Revisore, mediante la previsione della loro periodicità e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

ART. 49 - CONTROLLO ECONOMICO -FINANZIARIO E DI GESTIONE -

1. I responsabili dei servizi sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. I responsabili dei servizi relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta Comunale che, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extra-contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

ART. 50 - TESORERIA -

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

1. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e le liste di carico provenienti dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro cinque giorni.
3. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
4. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
5. i rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 51 Il Comune potrà effettuare la riscossione dei tributi di pertinenza anche su conto corrente diretto.

ART. 52 - BENI COMUNALI -

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

ART. 53 - BENI DEMANIALI -

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del codice civile.
2. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
3. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

ART. 54 - BENI PATRIMONIALI -

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni di cui all'art. 826 comma 2 del codice civile.
3. Fanno parte del patrimonio disponibile del Comune quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale, in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

ART. 55 - INVENTARIO -

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili e immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare dell'ufficio Ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, unitamente al Sindaco e al Segretario delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi deve avvenire nell'ambito dei principi di legge.

ART. 56 - CONTRATTI -

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. In materia contrattuale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge ordinaria, un regolamento comunale disciplina l'intera materia.
5. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

ART.57- PARTECIPAZIONE - DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE -

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge.
2. Per gli stessi fini, il Comune favorisce ed incentiva le libere forme associative e le associazioni di volontariato, garantendo un accesso privilegiato alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Nessun atto Comunale è segreto se non previsto come tale dalla legge e tutti possono ottenerne copia previo pagamento dei soli costi materiali. Il Comune garantisce il diritto di informazione e di accesso come diritto fondamentale del cittadino. Il Regolamento ne definisce tempi e modalità.
5. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 58 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa con la comunicazione è consentito prescindere da questa comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle stesse e rimette le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Qualunque sia il provvedimento, relativo alle richieste ed alle sollecitazioni pervenute, esso deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alla Legge n. 241/1990.

ART. 59 - ISTANZE E CONSULTE COMUNALI -

1. I cittadini, le associazioni i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta o con altra forma idonea di comunicazione e pubblicità, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale, il Comune puo' costituire Consulte comunali.
4. Il Regolamento di partecipazione stabilisce le modalita' di formazione e funzionamento.

ART. 60 - PETIZIONI -

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
3. Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 61 - PROPOSTE -

1. 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi agli organi competenti.
2. Gli organi competenti devono sentire i proponenti dell'iniziativa entro 10 giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Sindaco.
3. Se le suddette istanze, petizioni e proposte non venissero accolte dagli organi competenti del Comune, il Sindaco ha l'obbligo di comunicare l'esito negativo alle parti interessate entro 15 giorni dalla delibera e fornendo comunque le debite motivazioni. Nel caso di esito positivo verranno anche indicati i possibili futuri sviluppi.
4. Non potranno essere formulate proposte sulle materie espressamente escluse dal comma 2 dell'art.60 del presente Statuto.

ART. 62 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 65 e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I criteri generali per la valorizzazione di cui al comma 1 vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 63 - ASSOCIAZIONI -

1. La Giunta Comunale registra, in apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Per ottenere la iscrizione all'Albo, le associazioni devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati nel presente Statuto e devono altresì dimostrare la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, il perseguimento di scopi di ordine sociale, la democraticità della loro struttura e delle forme di decisione.
3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 64 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE -

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

ART. 65 - INCENTIVAZIONE -

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanzia-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativi.

ART. 66 - PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLE COMMISSIONI -

1. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti delle commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i relativi rappresentanti.

ART. 67 - REFERENDUM -

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, espropri, nomine, elezioni, designazioni e revoche.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a. il 25 per cento del corpo elettorale;
 - b. la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 68 - EFFETTI DEL REFERENDUM -

1. Il referendum e' valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, come da Regolamento.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 69 - DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA (Art. 11 TUEL D.lgs. 267/2000)

1. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità su accordo fra tutti i comuni ed assolve alle sue funzioni per tutti i cittadini del comprensorio.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

ART. 70 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

ART. 71 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

- d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
 3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
 4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 72 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 73 – STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 74 – ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 75 – SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 76 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 77 – CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo pretorio.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 78 - STATUTO -

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini appartenenti al corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 79 - REGOLAMENTI -

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto.
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali; la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.61 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
7. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 80 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE -

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel TUEL, in altre leggi e nello Statuto stesso entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 81- ORDINANZE -

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.54 del TUEL tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 82 - NORME FINALI E TRANSITORIE –

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Dopo la sua approvazione ed esecutività lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
5. I regolamenti attuativi del presente Statuto dovranno essere emanati a termine di legge o di Statuto.
6. I regolamenti vigenti all'entrata in vigore del presente statuto che confliggano con esso dovranno essere modificati entro sei mesi dall'approvazione definitiva dello Statuto.
7. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

ART. 83 – REVISIONE DELLO STATUTO.

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 6 del TUEL.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

Art. 2 - Territorio - Sede comunale - Gonfalone

Art. 3 – Finalità (art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2020)

Art. 4 - Pari opportunità

Art. 5 - Tutela dei dati personali

Art. 6 - Programmazione pianificazione e forme di cooperazione e collaborazione – attività di indirizzo politico e attività amministrativa

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 Riparto competenze

Art. 8 Organi

Art. 9 Consiglio Comunale

Art. 10 Competenze ed attribuzioni

Art. 11 Prima adunanza

Art. 12 Sessioni e convocazioni

Art. 13 Deliberazioni (art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2020)

Art. 14 Le commissioni

Art. 15 Attribuzioni delle commissioni

Art. 16 I Consiglieri

Art. 17 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 18 Decadenza

Art. 19 I gruppi consiliari

Art. 20 La Giunta Comunale

Art. 21 Nomine

Art. 22 Composizione

Art. 23 Durata in carica

Art. 24 Rimozione, sospensione, decadenza e revoca degli assessori. sostituzione

Art. 25 Funzioni di coordinamento di settore

Art. 26 Funzionamento

Art. 27 Competenze e funzioni

Art. 28 Sindaco

Art. 29 Attribuzioni amministrative

- Art. 30 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 31 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 32 Attribuzioni organizzative
- Art. 33 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 34 Il Vicesindaco

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 35 Segretario Comunale - Direttore Generale
- Art. 36 Vice Segretario Comunale
- Art. 37 Attribuzioni consultive
- Art. 38 Attribuzioni di legalità e garanzia

CAPO II

UFFICI

- Art. 39 Attività e organizzazione
- Art. 40 Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 41 Responsabili dei servizi
- Art. 42 Incarichi dirigenziali di alta specializzazione . Collaborazioni esterne

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 43 Principi e criteri
- Art. 44 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 45 Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali
- Art. 46 Risultati di gestione
- Art. 47 Revisione del conto
- Art. 48 Svolgimento delle funzioni
- Art. 49 Controllo economico-finanziario e di gestione
- Art. 50 Tesoreria
- Art. 51 Riscossione tributi

- Art. 52 Beni comunali
- Art. 53 Beni demaniali
- Art. 54 Beni patrimoniali
- Art. 55 Inventario
- Art. 56 Contratti

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

- Art. 57 Partecipazione - diritti di accesso e di informazione

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

- Art. 58 Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 59 Istanze e consulte comunali
- Art. 60 Petizioni
- Art. 61 Proposte
- Art. 62 Principi generali
- Art. 63 Associazioni
- Art. 64 Organismi di partecipazione
- Art. 65 Incentivazione
- Art. 66 Partecipazione al Consiglio Comunale e alle commissioni
- Art. 67 Referendum
- Art. 68 Effetti del referendum
- Art. 69 Difensore civico della Comunità Montana

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI CAPO I

- Art. 70 Servizi pubblici comunali
- Art. 71 Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 72 Aziende speciali
- Art. 73 Struttura delle aziende speciali

Art. 74 Istituzioni

Art. 75 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 76 Convenzioni

Art. 77 Consorzi

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78 Statuto

Art. 79 Regolamenti

Art. 80 Adeguamento alle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 81 Ordinanze

Art. 82 Norme finali e transitorie

Art. 83 Revisione dello Statuto